DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SENNORI

PROVINCIA DI SASSARI

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". -ANNO 2012-	Nr. Progr. **6** Data 20/02/2012 Seduta Nr. 1

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 20/02/2012 Ore 17:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
DESINI ROBERTO	SINDACO	Presente
PORRU SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LEONI VINCENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PIGA GIAN FRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
COCCO GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SATTA MARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SASSU NICOLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CASADA TONINO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PAZZOLA GIANPIERO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SENES FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BASCIU MARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
LAMPIS ANTIOCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
UGGIAS TONIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CANU ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
OGANA GIAN MARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SASSU FABIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BIANCHI NICOLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	**16**	**Totale Assenti** **1**

Assenti giustificati i signori:

BASCIU MARIO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. MANCONI TOMASINA.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il Sig. DESINI ROBERTO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

In prosecuzione di seduta, il Vice-sindaco Porru, preside la seduta, in assenza temporanea del Sindaco, il quale esce alle ore 20.30 e rientra alle ore 20.34;

Assessore Satta illustra la proposta, relativa ai contenuti del Regolamento di istituzione dell'IMU, imposta sostitutiva dell'ICI; evidenzia che le rendite catastali sono state rivalutate del sessanta per cento sulle prime e sulle seconde case; cita alcune fattispecie di esenzione; cita le aliquote base per le prime e seconde case; si riserva in fase di esame del bilancio di quantificare nel dettaglio le previsioni di gettito;

Consigliere Ogana Gian Mario: osserva che le agevolazioni sono previste direttamente dalla legge e sono le stesse previste per l'ICI, quindi sono già esistenti; rileva la novità costituita dalla tassazione degli immobili concessi in comodato gratuito, con conseguente incremento degli immobili soggetti a tassazione, così come osserva che saranno sottoposti a tassazione nuovi immobili e le aliquote per le seconde case sono aumentate al 7,60%; ritiene che i numerosi aumenti avrebbero dovuto scoraggiare dall'aumentare l'addizionale IRPEF;

Consigliere Canu: chiede di rinviare l'approvazione del Regolamento perché il governo sta ancora lavorando ad alcuni accorgimenti che determineranno l'operatività del tributo; non capisce la fretta dell'amministrazione se non quella di portare a termine una strategia che è quella di raggiungere le promesse fatte sulle tasche dei cittadini; ritiene sottostimato il gettito IMU per circa centosettantamila euro; chiede al consiglio di prendere un po'di tempo, in quanto ritiene atteggiamento prudente quello di attendere sviluppi della normativa e le previsioni del Fondo di riequilibrio; ricorda la proposta emendativa effettuata dal gruppo di minoranza, con la quale si è chiesto il taglio dei costi della politica per quindicimila euro e fare a meno dell'addetto stampa, l'adeguamento dei valori all'entrata dell'IMU sulla base degli aggiornamenti normativi quotidiani; denuncia il fatto che l'amministrazione non ha voluto dare ascolto ai suggerimenti del gruppo. Il Sindaco lo invita a concludere l'intervento.

Consigliere Sassu F.: ricorda che in passato si era approvata l'esenzione totale per le giovani coppie che avessero deciso di stabilire la propria residenza nel centro storico e chiede cosa voglia farsi in proposito;

Assessore Piga: afferma di apprezzare l'intervento del consigliere Canu, mentre ritiene strumentali gli interventi precedenti; osserva che non c'è strategia per impedire alla minoranza di esercitare i loro diritti; non ritiene sottostimato il gettito IMU, in quanto si è proceduto ad una proiezione delle relative entrate, attenendosi ad un atteggiamento di prudenza. Ritiene non rinviabile l'approvazione del bilancio, in quanto non si può agire in dodicesimi;

Consigliere Senes: ricorda che in Commissione Statuto e Regolamenti, il regolamento è stato approvato all'unanimità e che il Comune non ha nessuna discrezionalità nell'imposizione dell'IMU, con riferimento alla richiesta del Consigliere Sassu F. risponde che non è prevista e né può prevedersi alcuna agevolazione per le giovani coppie che vadano ad abitare in centro storico.

Sindaco: ritiene che l'intervento del consigliere Senes dimostri la vena polemica del consigliere Canu perché il Regolamento è stato approvato all'unanimità; aggiunge che se ci si è attenuti alle percentuali minime, lo si è fatto per non vessare ulteriormente i cittadini e precisa che si potevano aumentare le percentuali, ma ciò si è scelto di non farlo; con riferimento alla bozza di regolamento in approvazione, osserva che il medesimo è stato elaborato sulla base delle indicazioni degli uffici e del Revisore;

Consigliere Ogana: per dichiarazione di voto, precisa che la contestazione del dato è dovuta al fatto che si tratta di un dato sottostimato e che il dato consolidato poi sarà quello che verrà reintegrato con il fondo di riequilibrio. Considera incontestabili i dati derivanti dagli accatastamenti che hanno condotto all'accertamento di circa seicento immobili fantasma, dei quali quattrocento son stati accatastati; cita l'ulteriore dato della rivalutazione degli estimi catastali per il sessanta per cento, dati che dovrebbero comportare maggiori entrate e che non giustifica l'eccessiva prudenza nelle stime, considerato anche il fondo di riequilibrio; osserva che non vorrebbe sentirsi dire che siccome lo stato taglia circa duecentocinquantamila euro, si ha necessità di aumentare le aliquote IRPEF. Dichiarazione di astensione.

Consigliere Canu: lamenta che il Sindaco ha interpretato il suo pensiero espresso in commissione in modo non corretto, in quanto non ha avuto nulla da eccepire sull'approvazione del Regolamento, che costituisce recepimento della normativa nazionale, ma sul merito tecnico della previsione d'entrata; si rivolge all'assessore Satta per dirgli che avrebbe dovuto documentarsi meglio ed aggiornarsi in materia come sta facendo lui perché le norme sono in continua evoluzione, come si evince dall'Anci e dall'Ifel. Ritiene non necessario aumentare le tasse perché le disposizioni son in continua evoluzione rispetto al gettito previsto per i comuni. Dichiara voto contrario.

Durante la seduta escono, nell'ordine, i Consiglieri Pazzola, il vice-sindaco Porru, i consiglieri Sassu N., Lampis, Sassu F.,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01/02/2011, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che l'ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

VISTA la legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 nella quale viene abrogato l'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazione dalla legge 24 luglio 2008 n. 126;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;**

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**.
3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione **fino allo 0,1 per cento**.
4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO**
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze**, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.";*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 che ha prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, al 31 Marzo 2012;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Canu, Ogana, Sassu F., Uggias, Bianchi), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina d**ell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;**

3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012,** data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

4) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012 :**

• **ALIQUOTA DI BASE**
0,76 PER CENTO

• **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
O,4 PER CENTO

• **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,2 PER CENTO

• **ALIQUOTA AREE FABBRICABILE**
0,76 PER CENTO

5) di determinare con riferimento all'esercizio finanziario **2012,** la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

Detrazione per l'abitazione principale **Euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni **figlio** di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;

6) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012** ;

7) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento;

8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

10) **di ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Canu, Ogana, Sassu F., Uggias, Bianchi), espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Per quanto non riportato nel presente verbale, si rinvia alla registrazione su supporto magnetico, depositato presso l'Ufficio Affari Generali, che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 22 legge 241/90 s.m.e.i.

COMUNE DI SENNORI

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **6** Data Delibera **20/02/2012**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". -ANNO 2012-

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 02/02/2012 IL RESPONSABILE *F.to DR.SSA NICOLINA CATTARI*
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 02/02/2012 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI *F.to DR.SSA NICOLINA CATTARI*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 20/02/2012

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. DESINI ROBERTO	F.to Dr.ssa MANCONI TOMASINA

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

che la presente deliberazione:

1) E' stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nell'albo pretorio on-line del Sito Web Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 31, 1° comma della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 08/03/2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi;

2) è stata trasmessa ai capi gruppo in data 08/03/2012 prot. N. 0;

Sennori, Lì 08/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa MANCONI TOMASINA

È copia conforme all'originale.

Sennori, Lì 08/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE